

N. R.G. 65197 /2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di

Luciana Sangiovanni  
Cecilia Pratesi  
Riccardo Rosetti

Presidente  
giudice rel  
giudice

Ha emesso il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento introdotto da \_\_\_\_\_ nata a Benin City il  
11/01/1990 \_\_\_\_\_ nei confronti  
della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione  
internazionale di Roma, costituita in proprio; con l'intervento del Pubblico  
Ministero;

La cittadina nigeriana \_\_\_\_\_ ha visto respingere dalla Commissione  
Territoriale la propria domanda di protezione internazionale ed ha impugnato il  
diniego, notificatogli in data 22/09/2017 con ricorso depositato il 06/10/2017

La vicenda personale del richiedente:

La ricorrente ha riferito in commissione di esser stata abbandonata dalla madre  
all'età di due anni a causa dei maltrattamenti che la donna subiva dal marito; in seguito  
all'abbandono, aveva vissuto con la nonna paterna. Dopo il decesso di quest'ultima, la  
era tornata a vivere col padre che nel frattempo aveva sposato un'altra donna che si era  
allontanata dal marito a causa delle continue violenze che subiva da quest'ultimo. La  
ricorrente era rimasta a vivere col padre insieme alla sorella minore \_\_\_\_\_. Una notte il  
padre, ubriaco, aveva allontanato dalla stanza la sorella e ha costretto la ricorrente ad  
avere un rapporto sessuale con lui. Dopo due mesi la ricorrente si era accorta di essere  
incinta; la bambina era nata nel 2015; la donna ha riferito di essere schernita dai suoi

conoscenti in ragione di tale situazione; ha raccontato inoltre che durante un ennesimo tentativo del padre di abusare di lei, lo aveva spintonato, facendogli battere la testa, e l'uomo era morto; la ricorrente e la sorella erano fuggite dopo tale episodio, portando via i soldi che il padre teneva da parte, e chiedendo ospitalità ad una amica, la cui madre però una volta venuta a conoscenza delle tendenze omosessuali nel frattempo sviluppate dalla ricorrente aveva chiesto loro di lasciare la casa. Di qui il viaggio intrapreso verso la Libia e poi l'Italia.

La richiedente teme in caso di rientro di essere arrestata a causa dell'uccisione del padre e per il suo orientamento sessuale.

La Commissione ha respinto la richiesta perché ha ritenuto quanto narrato dalla ricorrente generico ed in alcuni punti incongruente, e tali conclusioni ha ribadito anche nella memoria di costituzione.

#### Le richieste declinate nel ricorso e la protezione accordabile:

Nel merito, può convenirsi con la circostanza che nella vicenda umana della giovane non siano individuabili ragioni per riconoscere lo stato di rifugiata, avendo ella rappresentato una realtà piuttosto confusa, nella quale in particolare non risulta chiaro quale dei fattori (l'incidente con il padre o l'orientamento sessuale) abbia effettivamente determinato la scelta di lasciare la casa familiare, non è ricostruito in modo coerente il percorso personale di scoperta dell'omosessualità, non è facile evincere la successione degli eventi.

Va considerato che il d.lgs. 251/2007 riconosce allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, la protezione internazionale sussidiaria; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Nel caso in esame, ciò che comunque emerge limpidamente dal racconto è l'immagine di una condizione femminile di debolezza e soggezione all'autorità paterna.

Il Giudice della protezione internazionale non può fermarsi alla valutazione delle sole ragioni che spinsero lo straniero a lasciare il Paese di provenienza, dovendo, al contrario, effettuare un esame dei fatti prospettati anche alla luce delle condizioni sociopolitiche generali di suddetto Paese, in ossequio al disposto dell'art. 3, c. 3, lett. a, d.lgs. 251/2007, al fine di escludere la sussistenza di rischi in caso di rimpatrio (cfr. Cass. n.16356/17; n.15192/2015).

In ogni caso l'attuale condizione di isolamento familiare rende più che verosimile il pericolo, in caso di suo rientro in patria, di cadere vittima di tratta, di abusi o maltrattamenti, atteso il particolare sviluppo della prostituzione proprio nell'Edo State e tenuto conto, comunque, della condizione femminile nel paese di provenienza, notoriamente priva della

necessaria tutela per le specificità di genere, e dei conseguenti trattamenti degradanti la dignità della sua persona.

Le donne e le ragazze nigeriane, infatti, sono soggette a traffico sessuale in tutta Europa, dove sono sottoposte alla prostituzione forzata, mentre il governo della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del traffico, anche se sta facendo sforzi per contrastarlo.

*“Le vittime della tratta avviate alla prostituzione in Europa appartengono in grande maggioranza al gruppo etnico degli edo (chiamati anche bini) [...], ma si segnala anche la presenza di donne yoruba, igbo e dei gruppi etnici del delta del Niger [...]. Anche la maggior parte dei trafficanti nigeriani è costituita da edo dello Stato di Edo[...] I dati che emergono da studi più recenti indicano un'età media compresa tra 17 e 28 anni, con una percentuale elevata di 18-20enni [...]. Il reclutamento di minori, tuttavia, è in aumento perché le donne adulte, soprattutto nelle città, tendono ad essere più consapevoli dei rischi a cui le espone la tratta di esseri umani, mentre le ragazze giovani si fanno allettare più facilmente dalle promesse dei reclutatori, che prospettano la possibilità di arricchirsi in poco tempo” (v. report di Ottobre 2015 di EASO2 dal titolo, Nigeria-La tratta di donne a fini sessuali” al punto 1.4 profili delle donne trafficate).*

La perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne trafficate. In uno studio condotto nel Regno Unito e in Nigeria sulla tratta delle donne nigeriane (2012), Cherti e al. osservano: *“Le persone trafficate del nostro campione hanno avuto vite diverse ma hanno in comune un'esperienza scatenante o nell'infanzia, ad esempio l'essere rimaste orfane, che le ha portate ad essere prive dell'appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell'accesso limitato all'istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di “aiuto” fatte dai trafficanti [...]”. “In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche [...]” (v. rapporto EASO cit.)*

*“La maggior parte delle vittime viene da Benin City, capitale dello Stato di Edo [...], oppure dai villaggi vicini [...]. Il reclutamento nelle aree rurali sembra più comune oggi che agli albori del fenomeno della tratta. Nelle aree rurali povere della zona di Benin City, i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia [...]. Le donne reclutate nelle aree rurali riferiscono di essere state portate in grandi città, in particolare a Lagos e Benin City [...]. Secondo quanto riportato da Plambech, «si stima che fino all'85 % delle nigeriane che vendono sesso in Europa sia partito da Benin [City], pur non essendo necessariamente questa la città di origine delle donne (Carling 2005; Kastner 2009; OIM 2011b). In effetti, in alcune zone di Benin [City], una città di circa un milione di abitanti, è difficile trovare una famiglia allargata in cui non vi sia una persona, in genere una donna, migrata in Europa (Kastner 2009)” (v. rapporto EASO).*

*“Nel 2009, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha stimato in 3800-5700 il numero annuo di vittime della tratta a fini sessuali provenienti dall'Africa occidentale, regione in cui la Nigeria rappresentava il principale paese di origine [...]. Più recentemente, nel rapporto globale sulla tratta di persone del 2014, l'UNODC osserva: «La tratta di giovani donne dalla Nigeria in Europa a scopo di sfruttamento sessuale è uno dei flussi di tratta più persistenti. Nel periodo 2007-2012, le vittime nigeriane hanno rappresentato stabilmente più del 10 % del numero totale di vittime individuate in Europa occidentale e centrale, il che fa di questo flusso transregionale il più importante di questa sottoregione» [...]. Durante il periodo di riferimento 2010-2012 (tre anni), Eurostat stima che la nazionalità nigeriana sia stata tra le prime cinque nazionalità non UE in termini di numero assoluto di vittime registrate della tratta di esseri umani nell'Unione europea [...] L'Italia e la Spagna sembrano essere le destinazioni principali delle nigeriane trafficate ...”*

(EASO - European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015 (available at [ecoi.net](http://www.ecoi.net)) [http://www.ecoi.net/file\\_upload/90\\_1445949766\\_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf](http://www.ecoi.net/file_upload/90_1445949766_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf)).

Deve essere pertanto riconosciuta alla ricorrente la protezione sussidiaria, ai sensi della lettera b) del citato art.14 d.lgs. 251/2007.

in ragione dell'ammissione della richiedente al patrocinio a spese dello Stato, non vi è ragione di emettere una condanna alle spese giacché ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002 la rifusione delle spese di lite dovrebbe avvenire da una ad altra amministrazione statale. Le spese sono pertanto dichiarate irripetibili.

**P.Q.M.**

- riconosce a *lo status* di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria;
- spese irripetibili

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.4.2018

Il Presidente  
Luciana S. Magiovanni

Depositato in Cancelleria  
Roma, li 09/5/2018



IL CANCELLIERE  
*[Signature]*